

**Messaggio  
concernente un aiuto economico alla Turchia per il 1980**

del 26 novembre 1980

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'attribuzione di un aiuto economico bilaterale alla Turchia nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 novembre 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Chevallaz  
Il cancelliere della Confederazione, Huber

---

## Compendio

*Da numerosi anni la Turchia versa in condizioni economiche precarie accentuate dalla crisi del petrolio del 1973 e dai successivi rialzi del prezzo di quest'ultimo. Dal 1978, segnatamente sotto gli auspici dell'OCSE, è stata intrapresa un'azione d'aiuto internazionale. Essa comporta — oltre alle agevolazioni sostanziali di consolidamento e riconsolidamento dei debiti — la messa a disposizione di crediti freschi destinati a facilitare le importazioni indispensabili al rilancio della produzione turca. Una prima operazione, condotta in tal senso dai Paesi dell'OCSE, ha riunito 964 milioni di dollari, nel 1979. Una seconda è in fase di svolgimento per il 1980 e ascende a 1 160 milioni di dollari.*

*Quest'ultima operazione ha lo scopo specifico di favorire l'attuazione del programma di stabilizzazione economica adottato da Ankara il 25 gennaio 1980, ritenuto positivo dal Fondo monetario internazionale (FMI). I bisogni di aiuto rimarranno elevati in questi prossimi anni. Pertanto, il FMI ha concluso con la Turchia un accordo di conferma (stand by) di tre anni (luglio 1980 - giugno 1983) rendendo disponibili crediti dell'ammontare di 1 600 milioni di dollari. Quanto alla Banca mondiale, essa ha accordato alla Turchia un credito di programma di 200 milioni di dollari per il risanamento strutturale della sua economia.*

*Il contributo svizzero alla seconda azione d'aiuto dell'OCSE, del 1980, cui noi abbiamo aderito e che si svolgerà in correlazione con l'aiuto del FMI e di altri donatori membri dell'OCSE, sarà di 60 milioni di franchi. Esso consta di due elementi:*

- a. un credito d'aiuto economico della Confederazione di 35 milioni di franchi, oggetto di un accordo firmato il 17 ottobre 1980 del quale vi chiediamo l'approvazione e*
- b. un credito d'aiuto alla bilancia dei pagamenti di 25 milioni di franchi, ripreso in un altro accordo firmato alla stessa data e da noi approvato dacché di nostra competenza; l'aiuto alla bilancia dei pagamenti consiste in un credito della Banca nazionale svizzera garantito dalla Confederazione.*

# **1 Situazione economica della Turchia**

## **11 Quadro economico mondiale**

L'evoluzione degli ultimi anni, segnatamente nel settore energetico, ha modificato radicalmente lo stato della bilancia dei pagamenti e dell'indebitamento di numerosi Paesi. Le prospettive non lasciando intravedere alcuna modificazione essenziale in un prossimo avvenire, numerosi Stati saranno costretti a riadeguare le proprie strutture economiche. Taluni Paesi, tra cui la Turchia, non sono in grado di assumere da soli siffatto compito. Essi dovranno ricorrere quindi a un sostegno finanziario urgente della comunità internazionale onde sopperire alle loro difficoltà di tesoreria. È normale che in casi d'aiuto internazionale di questo tipo, ci si rivolga anche alla Svizzera, tenuto conto della sua situazione economica comparativamente favorevole, dello stato della sua bilancia dei pagamenti e dei suoi interessi in materia d'economia esterna, ma altresì in ragione del principio di solidarietà della sua politica estera. La solidarietà non deve manifestarsi unicamente nei confronti dei Paesi bisognosi bensì anche verso la comunità degli Stati che assumono il peso dell'aiuto.

## **12 Origine dei problemi economici turchi**

Dal 1950, momento in cui si lanciò in un'ambiziosa industrializzazione, la Turchia ha dovuto affrontare difficoltà di bilancia dei pagamenti peraltro insormontabili senza il sostegno di molteplici azioni internazionali. Un primo elemento importante dell'aiuto esterno è stato fornito, con partecipazione elvetica<sup>1)</sup>, tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni settanta. Esso era motivato dal fatto che le esportazioni agricole tradizionali e, più tardi, gli invii di fondi da parte di turchi emigrati, non sopperivano efficacemente alle importazioni di beni d'investimento.

L'attuale disavanzo, che si protrae da sei anni ormai, non ha precedenti quanto alla sua ampiezza. In linea di massima, possiamo asserire che le difficoltà economiche della Turchia sono da imputarsi alla sua politica economica e monetaria come anche, più recentemente, alla congiuntura internazionale. A cagione di una forte tendenza all'autarchia, le industrie di Stato, attive in numerosi settori, furono incoraggiate a produrre i beni un tempo importati (sostituzione dell'importazione); ma fu trascurata l'industria d'esportazione, e conseguentemente l'introito indispensabile al servizio dei debiti esteri divenne insufficiente. La lira turca era contemporaneamente mantenuta artificialmente a un livello elevato, in parte con prestiti esteri, col risultato di rendere poco costose le importazioni e quindi concorrenziali verso la produzione turca, e di compromettere invece le

<sup>1)</sup> Cfr. i decreti federali:

- concernente l'apertura di un credito alla Turchia del 4 dicembre 1958 (RU 1958 1422);
- concernente un aiuto finanziario alla Turchia del 17 febbraio 1964 e del 6 marzo 1969 (RU 1964 195, RU 1970 1191).

esportazioni, rincarandole. Il disavanzo del commercio esterno quindi s'accentuò.

I deficit non furono riscontrati soltanto negli scambi con l'estero: le aziende statali turche, a causa della loro cattiva gestione, subirono perdite viepiù ingenti appesantendo le finanze pubbliche a cagione dei sussidi di cui fruiivano. I deficit produssero effetti inflazionistici notevoli che, aggiunti al non adeguamento della parità della lira turca, comportarono una sopravvalutazione addizionale della moneta. Questo circolo vizioso venne rafforzato dalla situazione politica interna incerta che da lungo tempo non beneficiava di una maggioranza stabile, nonché dall'evoluzione sfavorevole dell'economia mondiale, in particolare nell'ambito energetico. La salita al potere della giunta militare, il 12 settembre 1980, ha fundamentalmente modificato la costellazione politica interna.

### **13 Situazione economica recente della Turchia**

L'aiuto internazionale dispensato nel 1978 e 1979, con la partecipazione del Fondo monetario internazionale (FMI), non ha sinora contribuito affatto a migliorare la situazione economica.

Nel 1979, il tasso globale reale di incremento economico è sceso all'1 per cento (per un tasso di incremento demografico di oltre il 2,5%). Infatti, per mancanza di valuta tempestivamente disponibile, l'importazione di beni d'attrezzatura, di materie prime e di petrolio, è via via scemata. Secondo il parere dei periti dell'OCSE, l'utilizzazione della capacità industriale è scesa a circa un terzo. Tale calo, accompagnato da una politica poco realista in materia di corsi di cambio ha influito negativamente sulle esportazioni, con conseguente aggravamento dei problemi della bilancia dei pagamenti, il cui disavanzo ha raggiunto circa 2 miliardi di dollari nel 1979. Attualmente, le spese per le importazioni di petrolio assorbono più dell'intero reddito delle esportazioni. A fine 1979, il debito esterno toccava, giusta l'OCSE, 23 miliardi di dollari circa (cfr. tavola 2), i tassi d'inflazione superavano l'80 per cento e la disoccupazione il 20 per cento della popolazione attiva.

Siffatta situazione ha costretto il governo Demirel a intensificare gli sforzi intrapresi dai suoi predecessori, adottando, il 25 gennaio 1980 un vasto *programma di stabilizzazione economica* sostitutivo di quello del 1979 e corrispondente ai criteri del FMI. Il nuovo governo, nominato nel 1980, ha adottato interamente la politica economica di quello precedente confermando l'intenzione di rispettare gli impegni presi con l'estero.

L'attuazione di questi provvedimenti, instauranti una politica d'austerità, concerne i campi seguenti:

- Politica in materia di corsi di cambio: a fine gennaio la lira turca è stata svalutata del 33 per cento. Gli adeguamenti successivi testimoniano la volontà di proseguire tale politica in maniera elastica e pragmatica.
- Incentivazione delle esportazioni tramite l'agevolazione dell'importazione dei componenti per la produzione di beni destinati all'estero, l'incoraggiamento finanziario e le semplificazioni amministrative.

- Liberazione dei tassi d'interesse bancari, onde incoraggiare le rimesse degli emigrati turchi.
- Incoraggiamento degli investimenti esteri: i campi in cui sono ammessi gli investimenti esteri sono stati ampliati e meglio definiti. In avvenire le aziende estere saranno non soltanto autorizzate ma incitate alla ricerca del petrolio in Turchia. In maniera generale, le condizioni restrittive applicate sino ad ora sono rese più elastiche e le procedure amministrative semplificate e snellite. Inoltre, le autorità turche hanno annunciato la loro intenzione di aderire alla dichiarazione dell'OCSE del 1976 sugli investimenti internazionali e le multinazionali.
- Politica dei prezzi: i prezzi della maggior parte delle aziende statali sono stati liberati (aumento massiccio dei prezzi varianti tra 45 e 400%); d'ora innanzi i criteri commerciali saranno determinanti. Praticamente tutti gli altri controlli sui prezzi (eccettuata l'agricoltura) sono stati soppressi.

Tutti questi provvedimenti dovrebbero contribuire a un miglioramento dello stato della bilancia dei pagamenti. Il coraggioso programma di stabilizzazione economica, adottato dal governo turco, è stato ben accolto sul piano internazionale. Infatti, dalla politica economica traspaiono segni evidenti di un mutamento orientativo concretizzato in una liberalizzazione delle forze del mercato e in un aumento di fiducia delle autorità turche riguardo al settore privato. Sia il FMI sia l'OCSE riconoscono, nei loro ultimi rapporti, la determinazione delle autorità turche di proseguire la via difficile ma ineluttabile prefissata. Nondimeno, questi enti hanno sottolineato anche i punti critici da prendere in considerazione al fine di portare a termine il programma di stabilizzazione, innanzitutto un estremo ritengo nei negoziati salariali.

Il risanamento delle finanze pubbliche, tutt'ora in atto, dovrà inevitabilmente venir completato da altri provvedimenti (p. es.: riforma fiscale, riorganizzazione della riscossione delle imposte, introduzione dell'imposta sul valore aggiunto). La politica, in materia d'interesse, dovrebbe essere ancora adeguata, considerato l'elevato tasso inflazionistico. I provvedimenti rigorosi di risanamento (liberazione dei prezzi e dei tassi d'interesse, adeguamento dei salari e dei corsi di cambio) hanno cagionato un aumento massiccio dei prezzi. Il potere d'acquisto già modesto della popolazione turca si inflette ulteriormente. Tuttavia, i sacrifici indispensabili dovrebbero essere soltanto temporanei. È dato sperare che le autorità turche, con l'aiuto della comunità internazionale, possano condurre a buon fine il loro programma di stabilizzazione.

È ancora prematuro formulare un giudizio sugli effetti di questo programma e sul nuovo aiuto internazionale. Nondimeno, secondo le autorità turche, il sistema dei trasporti, temporaneamente immobilizzato, ha ripreso vitalità successivamente alle nuove importazioni di petrolio; la produzione industriale, pure paralizzata, ha registrato una modesta progressione, grazie al miglioramento dell'approvvigionamento in materie prime e in energia; il rilancio delle importazioni ha parimenti permesso di rimediare alla penuria di una serie di prodotti importanti, il che assieme alle misure di politica monetaria, ha originato una leggera diminuzione del tasso inflazionistico.

stico in questi ultimi mesi. Secondo le ultime valutazioni dell'OCSE, il deficit della bilancia dei pagamenti del 1980 potrebbe risultare leggermente inferiore a quello previsto anteriormente (cfr. tavola 1).

## **2 Azioni d'aiuto internazionale**

### **21 Aiuto esterno totale**

Dopo la cessazione della maggior parte dei pagamenti esterni, all'inizio del 1977, il governo turco si rivolse alle istituzioni di finanziamento internazionali, vale a dire al Fondo monetario internazionale (FMI), alla Banca internazionale di ricostruzione e di sviluppo (BIRS), ai governi dei Paesi creditori e di altri Paesi, alle banche private ecc. onde ottenere un appoggio finanziario massiccio. Per ragioni politiche, economiche e di solidarietà internazionale, secondo i casi, tali istituti e numerosi Paesi risposero positivamente all'appello turco.

Le tavole 3a e 3b illustrano l'aiuto finanziario totale assicurato dal 1978, la tavola 3b concerne più particolarmente gli aiuti degli istituti di finanziamento internazionali e dei Paesi non appartenenti all'OCSE. Rileviamo in merito che, fondandosi sul programma pluriennale di stabilizzazione elaborato in comune, il FMI ha assegnato alla Turchia, il 18 giugno 1980, un credito di conferma (stand by) di 1,6 miliardi di dollari per un periodo di tre anni. Le condizioni connesse con l'accordo incidono assai sul piano interno: da un lato, vien postulata una politica d'austerità comportante — in una prima fase — sacrifici notevoli per la popolazione turca; dall'altro, il governo turco deve assumere una politica economica più ortodossa. Dal canto suo, la BIRS ha accordato un credito di 200 milioni di dollari per il risanamento strutturale dell'economia turca.

### **22 Aiuto nel quadro dell'OCSE**

I governi dei Paesi industrializzati, a economia di mercato, decisero di coordinare i loro sforzi nel quadro dell'OCSE. Sin dal 1978 la loro azione è stata condotta con gli accordi di conferma (stand by) conclusi annualmente tra il FMI e la Turchia in vista del risanamento dell'economia del Paese. Essa verte sugli accordi di consolidamento dei debiti qui innanzi esposti e sull'attribuzione di denaro fresco. La Turchia potrebbe in tal modo utilizzare rapidamente gli introiti di valuta correnti e i nuovi ammontari per assicurare le importazioni urgenti e indispensabili al rilancio dell'economia. Vi abbiamo regolarmente informati circa tali accordi nei nostri rapporti sulla politica economica esterna (10° Rp. par. 7110; 11° par. 81; 12° par. 81; 13° par. 81; 14° par. 91; 15° par. 81).

### **221 Consolidamento dei debiti**

Essi sono stati negoziati multilateralmente nel quadro del Consorzio d'aiuto alla Turchia, istituito nel 1962 in seno all'OCSE (Processi verbali co-

muni del 20 maggio 1978, 25 luglio 1979 e 23 luglio 1980). Trattasi di tre accordi di consolidamento dei debiti risultanti, da un canto, da prestiti governativi e, dall'altro, da crediti commerciali garantiti contro i rischi all'esportazione. Il loro ammontare totale è di circa 4 miliardi di dollari. Essi coprono i pagamenti con scadenze tra il 1° gennaio 1977 e il 30 giugno 1983. Il rimborso dei crediti di consolidamento è previsto entro un termine massimo di 10 anni, di cui 5 anni di periodo di franchigia. L'interesse è fissato bilateralmente. Il consolidamento dei debiti che scade il 1° luglio 1981 e il 30 giugno 1983 è stato autorizzato il 23 luglio 1980, previa riserva dell'applicazione normale dell'accordo triennale di conferma con il FMI, citato sotto il numero 21. Occorre qui rilevare che la Turchia, non essendo in grado di soddisfare i primi due accordi, le scadenze di rimborso sino al 30 giugno 1981 sono state protratte di 8 anni nell'ambito del terzo accordo.

La partecipazione svizzera al consolidamento dei debiti è la seguente (cfr. tavola 4):

- accordo bilaterale del 19 ottobre 1978 (RU 1978 1949) . ca. 102 mio fr.
- accordo bilaterale del 17 gennaio 1980 (RU 1980 659) . ca. 75 mio fr.

L'accordo bilaterale concernente il terzo consolidamento non è stato a tutt'oggi concluso. Esso ammonterà a circa 250 milioni di franchi di nuove scadenze per il periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1983 e concernerà anche la reimpostazione parziale dei due accordi precedenti. Giusta il vigente regime, i tre crediti di consolidamento vengono finanziati, in ragione del 75 per cento, addebitando il conto «Garanzia contro i rischi all'esportazione» e poscia il conto «Prestiti all'estero», ambedue tenuti dall'OFSEE.

## **222 Aiuto speciale (crediti freschi)**

Parallelamente ai consolidamenti, l'OCSE ha esaminato la politica economica a medio termine della Turchia e i mezzi e metodi permettenti di assicurarle un appoggio finanziario esterno suppletivo, onde contribuire alla messa in opera dei programmi di stabilizzazione dell'economia. Due operazioni d'aiuto speciale rapido sono state decise il 30 maggio 1979 e il 15 aprile 1980. Inizialmente, la prima di queste operazioni era prospettata quale aiuto immediato e non vincolato alla bilancia dei pagamenti, tuttavia assunse, in definitiva, la forma di un aiuto economico collegato segnatamente a forniture di beni prioritari e a prestazioni di servizi; questo legame vale anche, in misura più lieve, per la seconda operazione. La somma totale è di circa 2 miliardi di dollari.

La partecipazione svizzera all'azione d'aiuto speciale del 1979 è stata la seguente (cfr. 13° rapporto sulla politica economica esterna, par. 81 e 14° par. 91): memorandum comune del 9 giugno 1979, 30 milioni di dollari (cfr. tavola 4) accordati dalla Banca nazionale svizzera, garantiti dalla Confederazione, giusta il decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali del 20 marzo 1975, modificato il 14 dicembre 1979<sup>1)</sup>, corrispondente a 50 milioni di franchi.

<sup>1)</sup> RU 1975 1293 e RU 1980 325.

La partecipazione per il 1980 è oggetto del presente messaggio (vedere n. 42 e seg.).

## **23 Prestazioni d'altre fonti**

### **231 Altri Paesi**

Degli accordi sono stati conchiusi anche con altri Paesi secondo modalità da noi per altro non ben conosciute (cfr. tavola3b).

### **232 Banche private**

Parallelamente, le banche private di molti Paesi accordarono agevolazioni finanziarie: proroga di sette anni di prestiti a corto termine ammontanti a 429 milioni di dollari, 407 milioni di denaro fresco e rimaneggiamento del rimborso di 2,2 miliardi di dollari sul «Deposito in lire turche convertibili»<sup>1)</sup>. Nell'ottobre 1980 si sono riaperti i negoziati sul proseguimento dell'alleggerimento della bilancia turca dei pagamenti.

### **233 Crediti commerciali non garantiti**

Durante tutto il periodo dei negoziati multilaterali e bilaterali relativi alle operazioni menzionate, i Paesi creditori si sono sforzati di giungere ad una reimpostazione dei crediti commerciali non garantiti contro i rischi all'esportazione, il cui ammontare di 1,8 miliardi di dollari, secondo le indicazioni turche, è stato ricondotto a 900 milioni circa in seguito a regolamenti paralleli.

Il governo turco s'è così impegnato — nei processi verbali comuni di Parigi del 20 maggio 1978, 25 luglio 1979 e 23 luglio 1980, relativi ai consolidamenti dei debiti e agli accordi bilaterali — ad elaborare con i creditori di questa categoria un disciplinamento comparabile a quello convenuto per il rimborso dei crediti di consolidamento. Benché le autorità turche abbiano successivamente migliorato le loro proposte di regolamento, quest'ultime non soddisfano appieno gli interessati. Ciò peserà notevolmente sul rinascere della fiducia nei numerosi creditori.

Per la Svizzera potrebbe trattarsi d'affari di circa 150 milioni di franchi non garantiti contro i rischi all'esportazione. I creditori non potevano certo pretendere di ricevere tale garanzia in un secondo momento. Non era pos-

<sup>1)</sup> Operazione tramite la quale le banche turche mettevano temporaneamente a disposizione della Banca Centrale della Repubblica di Turchia, in cambio di lire turche di cui abbisognavano e contro garanzia del corso di cambio, le valute ricevute dai finanziatori stranieri. A scadenza avvenuta, le banche turche hanno rimborsato le lire turche alla Banca Centrale la quale, però, non restituì le valute. Pertanto, le banche turche non hanno potuto liquidare i loro creditori esteri.



sibile trattarli analogamente ai crediti commerciali coperti, oggetto di consolidamenti negoziati ufficialmente. Nondimeno, l'OFAGE s'è adoperato attivamente a loro favore.

## 24 **Bisogni finanziari prevedibili della Turchia**

Il procedimento di risanamento dell'economia turca è un compito di lunga durata. L'assistenza dell'OCSE, in particolare, dovrà prolungarsi per molti anni ancora. L'OCSE non è affatto contrario a tale aiuto. La valutazione dei bisogni finanziari della Turchia è esposta nella tavola 1. Le estrapolazioni della bilancia dei pagamenti prevedono uno scoperto finanziario di 2,2 miliardi di dollari per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

## 3 **Relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Turchia**

### 31 **Scambio di merci, investimenti e colonia svizzera**

In ragione delle difficoltà economiche turche, lo scambio di merci nel corso degli ultimi anni ha regredito nei due sensi. Costatiamo nondimeno una tendenza al rialzo in quest'ultimo periodo dovuta specialmente, per quanto attiene alle esportazioni, alle forniture di macchine e di apparecchi. Dal 1973 l'interscambio ha avuto il seguente andamento (milioni di franchi):

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	11 mesi 1979	11 mesi 1980
Esportazioni svizzere . . . .	229	302	263	282	275	239	176	167	245
Importazioni svizzere . . .	106	106	96	135	107	92	94	84	102

Principali prodotti d'esportazione nel 1979 (milioni di franchi): macchine, apparecchi e veicoli a usi speciali (72), prodotti chimici e farmaceutici (62), orologi (15), prodotti tessili semifabbricati (4). Principali prodotti d'importazione: noccioline (38), tappeti (12), cotone (12), tabacco (8), abbigliamento (6), ortaggi (5).

Secondo le statistiche dell'OCSE relative allo scambio di merci tra i propri membri, la Svizzera figura sul mercato turco all'8° posto tra i fornitori (0,4% della nostra esportazione totale) e al 9° tra gli acquirenti (0,2% dell'importazione totale).

Da numerosi anni la Svizzera fornisce segnatamente attrezzature elettromeccaniche per l'esecuzione del programma energetico della Turchia. Attribuendo la garanzia contro i rischi all'esportazione, il nostro Collegio ha agevolato le forniture di materiale per la costruzione delle centrali elettriche di Anbarli nel 1967 (parte svizzera 150 milioni di fr. ca.) e di Karakaya nel 1977 (parte svizzera 400 milioni ca.).

Considerando le difficoltà economiche che la Turchia dovrà ancora affrontare, non è facile stabilire previsioni quanto all'evoluzione dell'esportazione elvetica verso questo Paese. La politica di concessione della garanzia contro i rischi all'esportazione è divenuta assai restrittiva. La partecipazione svizzera al programma d'aiuto internazionale, oggetto del presente messaggio, non deve escludere la possibilità di riattivare la garanzia non appena opportuno, segnatamente per sostenere le nostre esportazioni.

Gli investimenti svizzeri in Turchia (filiali d'aziende dei settori chimico-farmaceutico ed alimentare) urtavano sino a poco tempo fa contro varie difficoltà (p. es.: regime restrittivo in materia di prezzi, di trasferimento di benefici, di utili; obbligo di produrre in loco sostanze attive e di esportare una parte dei prodotti finiti; ostacoli amministrativi e fiscali, ecc.). Tali difficoltà, tuttavia, sono state recentemente appianate.

La colonia svizzera consta a tutt'oggi di 260 Svizzeri e doppi nazionali (dopo aver raggiunto il livello di 500 persone nel 1970); circa 36 000 turchi si trovavano in Svizzera a fine agosto 1980.

## **32 Stato degli impegni finanziari della Turchia verso la Confederazione (cfr. tavola 4)**

Gli impegni assommano a circa 1,4 miliardi di franchi. Oltre a quelli indicati sotto 221 e 222, trattasi di:

- Accordo di credito del 1958 (RU 1958 1416) (6,5 milioni di franchi) e accordo di consolidamento dei crediti commerciali del 1959 (FF 1959 1159) (16 milioni di franchi): i debiti turchi derivanti da questi accordi sono stati rimborsati.
- Agevolazioni finanziarie di 68 milioni di franchi accordate sulla base dei decreti federali del 17 febbraio 1964 (RU 1964 194) e 6 marzo 1969 (RU 1970 1191): il rimborso corre fino al 1997; il saldo in merito, capitale e interessi, ascende attualmente a 43,2 milioni di franchi. I rimborsi sono oggetto, dal giugno 1979, di proroghe nel quadro delle operazioni di consolidamento già citate.
- Crediti commerciali garantiti contro i rischi all'esportazione: l'impegno di gran lunga più importante è costituito dal controvalore delle esportazioni svizzere — beni e prestazioni di servizi — al beneficio della garanzia contro i rischi all'esportazione. Secondo l'Ufficio di questa istituzione, trattasi, senza i pagamenti già consolidati, di circa 800 milioni di franchi con scadenze dal 1983 al 1994. L'attrezzatura della centrale elettrica di Karakaya (cfr. n. 31) vi figura per una buona parte.

## **4 Aiuto svizzero 1980**

### **41 Quadro**

Da quanto precede risulta che la Svizzera offre, già da lungo tempo, la propria collaborazione finanziaria alla Turchia. Al pari del nostro Paese, la Turchia è membro dell'OCSE e del Consiglio d'Europa. Il suo PNL pro

capite è tra i più bassi dei Paesi membri di questi organismi. In tale ottica, e tenendo conto degli interessi economici svizzeri in Turchia, abbiamo deciso di partecipare parimenti alla nuova fase d'aiuto speciale dell'OCSE, relativa all'anno 1980. L'OCSE e la cooperazione con gli istituti di finanziamento internazionali quali il FMI e la BIRD rappresentano il quadro appropriato per il coordinamento degli sforzi sul piano internazionale. Inoltre, queste istituzioni assicurano un controllo continuo dell'utilizzazione efficace dell'aiuto.

## **42            Natura e ammontare**

In una riunione dell'OCSE, svoltasi a Parigi il 15 aprile 1980, la delegazione svizzera ha annunciato, previa riserva d'approvazione delle vostre Camere, un contributo di 37 milioni di dollari, ossia 3,2 per cento del totale di 1160 milioni di dollari dell'aiuto dell'OCSE per il 1980. Al corso di cambio di 1 dollaro = 1,60 franchi, ciò costituisce circa 60 milioni di franchi, ossia una maggiorazione del 20 per cento rispetto al nostro contributo di 50 milioni di franchi all'aiuto del 1979 (cfr. n. 222). L'aumento dell'aiuto globale è del 21 per cento; esso risulta del 38 per cento deducendo dal totale di ciascuna delle due operazioni i crediti d'esportazione garantiti da alcuni Paesi (cfr. tavola 3a, numero 3 della nota a piè di pagina). Abbiamo decretato l'ammontare di 60 milioni in base al livello elevato del PNL della Svizzera per abitante, all'intensità dei suoi scambi commerciali con la Turchia, alla collaborazione degli altri membri dell'OCSE e segnatamente ai loro apporti completivi sostanziali tramite il FMI, il gruppo BIRD e la CEE.

La soluzione da noi adottata considera l'azione sotto 2 aspetti (qui di seguito, n. 421 e 422).

## **421            Aiuto economico a lungo termine**

*Aiuto economico e a lungo termine di 35 milioni di franchi* alle seguenti condizioni: rimborso, lungo l'arco di 25 anni, con 10 anni di franchigia, tasso d'interesse nullo; aiuto vincolato alla fornitura di beni e servizi d'origine svizzera per l'esecuzione del programma economico turco. Questi vantaggi sono un contributo allo sforzo di risanamento dell'economia turca. L'accordo bilaterale e il protocollo d'applicazione sono stati firmati il 17 ottobre 1980 ad Ankara. Il testo dell'accordo è allegato al presente messaggio. Oltre alle modalità già menzionate, l'accordo prevede in particolare le seguenti disposizioni:

- connessione con il programma turco di stabilizzazione economica, approvato dalle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, con l'azione dell'OCSE nonché con lo sviluppo delle relazioni bilaterali di cooperazione economica (preambolo);
- l'utilizzazione del credito non deve perturbare il flusso normale delle esportazioni svizzere verso la Turchia (art. 4);

- il credito è messo a disposizione delle autorità turche presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo (art. 5);
- siccome il credito è destinato a coprire urgenti bisogni d'importazione, i contratti commerciali dovranno, in principio, essere conclusi entro il 30 giugno 1982 (art. 9);
- entrata in vigore, previa reciproca notificazione, in virtù della legislazione di ciascuna Parte contraente.

## **422 Aiuto monetario a medio termine**

Il secondo aspetto della soluzione da noi adottata è costituito da un *aiuto monetario a medio termine*, analogo a quello del 1979 (cfr. n. 222 in fine) di 15,5 milioni di dollari, equivalente approssimativamente a 25 milioni di franchi, non vincolati, durata del rimborso 7 anni, tasso d'interesse alle condizioni di mercato. Tale aspetto dell'aiuto è di competenza del nostro Collegio in virtù del decreto federale sulla collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali del 20 marzo 1975, modificato il 14 dicembre 1979 (RU 1975 1293 e RU 1980 325). Per questa via si consegue una rapida messa a disposizione dei mezzi e si può portare a termine l'operazione finanziaria della Banca nazionale svizzera dell'anno scorso. Il pertinente memorandum è stato firmato ad Ankara il 17 ottobre 1980. In occasione della firma degli accordi, si è potuto elevare a rango d'accordo intergovernativo, per quanto concerne un credito delle Ferrovie federali di 1,1 milioni di franchi, un piano di regolamento emanato il 30 settembre 1980 tra le Ferrovie turche e l'Ufficio centrale dei trasporti internazionali ferroviari, agente per conto delle compagnie ferroviarie europee creditrici.

## **43 Proseguimento dell'aiuto**

Come innanzi esposto, il bisogno della Turchia di un aiuto esterno resterà assai importante nei prossimi anni. I suoi principali interlocutori si sono già dichiarati ben disposti in merito. Non v'è dubbio che la Svizzera sarà sollecitata a partecipare alle nuove azioni d'assistenza coordinata dall'OCSE.

## **5 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale**

I versamenti sul credito di 35 milioni di franchi sono previsti nel bilancio del 1981. Onde non appesantire il disavanzo di quest'ultimo, le spese sono state compensate in maggior parte da una riduzione di altre uscite, segnatamente 20 milioni previsti inizialmente per l'aiuto allo sviluppo.

La gestione dell'aiuto comporterà un sovraccarico di lavoro in taluni settori dell'amministrazione federale, tuttavia non inciderà sull'effettivo del personale della Confederazione.

## **6 Linee direttive della politica di governo**

L'aiuto in favore della Turchia, oggetto del presente messaggio, non è stato inserito nel nostro rapporto del 16 gennaio 1980 concernente le «linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979-1983» (FF 1980 I 586). Infatti, esso ha preso forma soltanto dopo le deliberazioni dell'OCSE nella primavera 1980. Nondimeno, la nostra partecipazione corrisponde alle linee fondamentali della nostra collaborazione attiva a livello internazionale, nell'ambito politico, economico e sociale, da noi esposte sotto il numero 11 del rapporto menzionato.

## **7 Costituzionalità**

La conclusione dell'accordo riposa sull'articolo 8 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione ha il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza della vostra Assemblea si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. L'accordo è di durata limitata. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non cagiona un'unificazione multilaterale del diritto. Secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale, non sottostà dunque al referendum facoltativo.

## Bilancia turca dei pagamenti (in milioni di dollari)

Tavola 1

	1977	1978	1979 <sup>1)</sup>	1980 <sup>2)</sup>	1981 <sup>2)</sup>	1982 <sup>2)</sup>
<b>Bilancia commerciale</b> . . . . .	<b>- 4044</b>	<b>- 2311</b>	<b>- 2808</b>	<b>- 4600</b>	<b>- 4800</b>	<b>- 5000</b>
Esportazioni . . . . .	1753	2288	2261	3000	3500	4200
Importazioni . . . . .	- 5796	- 4599	- 5069	- 7600	- 8300	- 9200
(di cui petrolio) . . . . .	(1436)	(1395)	(1712)	(3200)	(3500)	(4000)
<b>Bilancia dei servizi</b> . . . . .	<b>618</b>	<b>792</b>	<b>1459</b>	<b>900</b>	<b>1300</b>	<b>1700</b>
Rimesse dei lavoratori turchi all'estero . . . . .	982	983	1694	1800	2000	2200
Pagamenti d'interessi . . . . .	- 360 <sup>3)</sup>	- 489 <sup>3)</sup>	- 629 <sup>3)</sup>	- 1400 <sup>4)</sup>	- 1400	- 1400
Turismo . . . . .	- 65	145	186	300	500	700
Altri servizi . . . . .	61	153	208	200	200	200
<b>Bilancia delle operazioni correnti</b> . . . . .	<b>- 3426<sup>5)</sup></b>	<b>- 1519<sup>6)</sup></b>	<b>- 1349<sup>7)</sup></b>	<b>- 3700</b>	<b>- 3500</b>	<b>- 3300</b>
Rimborsi dei debiti . . . . .	- 214	- 451	- 715	- 900 <sup>8)</sup>	- 1100	- 1300
<b>Disavanzo</b> . . . . .	<b>- 3640</b>	<b>- 1970</b>	<b>- 2064</b>	<b>- 4600</b>	<b>- 4600</b>	<b>- 4600</b>
<b>Finanziamento</b> . . . . .	<b>1761</b>	<b>1810</b>	<b>1480</b>	<b>3500</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>
Crediti ufficiali . . . . .	499	450	356	900	600	700
Aiuto speciale OCSE 1979 . . . . .	—	—	335	600	—	—
Aiuto speciale OCSE 1980 . . . . .	—	—	—	900	200	—
Crediti ai programmi (Banca Mondiale) . . . . .	4	110	150	200	300	300
Prestiti bancari . . . . .	710	450	- 227	500	300	700
Capitali esteri privati . . . . .	67	47	87	} 300	} 300	} 300
Importazioni senza assegnazione di valute <sup>5)</sup> . . . . .	102	120	123			
Prestiti petroliferi . . . . .	365	163	- 174	200	—	—
Consolidamenti . . . . .	—	295	450	—	—	—
FMI . . . . .	14	175	30	500 <sup>6)</sup>	400 <sup>6)</sup>	400 <sup>6)</sup>
<b>Scoperto finanziario</b> . . . . .	<b>1879<sup>7)</sup></b>	<b>160<sup>7)</sup></b>	<b>- 584<sup>7)</sup></b>	<b>- 1100<sup>8)</sup></b>	<b>- 2200<sup>9)</sup></b>	<b>- 2200<sup>9)</sup></b>

Fonte: OCSE e FMI. Note vedi pag. seg.

*Osservazione generale:*

Oltre ad una riserva generale per quanto concerne l'affidabilità dei dati statistici dell'economia turca, i pronostici dell'evoluzione economica in Turchia vanno considerati con particolare circospezione. Nessuna organizzazione internazionale (FMI, BIRD, OCSE) collaborante strettamente con la Turchia arrischia del resto pronostici superanti due o tre anni.

<sup>1)</sup> Valutazione riveduta.

<sup>2)</sup> Pronostici OCSE del 17 giugno 1980.

<sup>3)</sup> Il FMI registra pagamenti d'interessi leggermente più alti:

1977: —570, 1978: —750, 1979: —1100,

ne risultano, secondo il FMI, disavanzi più importanti nella bilancia delle operazioni correnti:

1977: —3 635, 1978: —1 780, 1979: —1 771.

<sup>4)</sup> Senza gli arretrati 1979.

<sup>5)</sup> Importazioni effettuate dai lavoratori turchi rientranti in patria, senza uscita di valute.

<sup>6)</sup> Rate del credito FMI basato sull'accordo di conferma del 18 giugno 1980.

<sup>7)</sup> Gran parte degli scoperti finanziari ha provocato l'accumulo d'arretrati di pagamenti.

<sup>8)</sup> Con la terza operazione di consolidamento negoziata a Parigi il 23 luglio 1980 il disavanzo è stato pressapoco coperto.

<sup>9)</sup> Si auspica che siano segnatamente i Paesi dell'OCSE a finanziare il disavanzo: metà tramite operazioni di consolidamento e il rimanente mediante crediti freschi.

## Valutazione del debito turco (medio e lungo termine) al 31 dicembre 1979 e del servizio del debito (in milioni di dollari)

	Ammontare totale dei debiti in corso al 31 dicembre 1979	1980		1981		1982		1983		1984	
		Capitale	Interesse	Capitale	Interesse	Capitale	Interesse	Capitale	Interesse	Capitale	Interesse
<b>I. Creditori multilaterali</b> . . . . .	<b>2929.5</b>	<b>152.4</b>	<b>164.5</b>	<b>111.1</b>	<b>155.1</b>	<b>128.5</b>	<b>146.2</b>	<b>172.0</b>	<b>139.1</b>	<b>151.8</b>	<b>134.1</b>
AID . . . . .	191.1	1.1	1.5	1.2	1.4	1.7	1.4	2.6	1.4	2.9	1.4
BIRD . . . . .	1757.0	44.2	117.9	56.6	114.2	71.9	109.8	98.7	103.6	103.8	101.9
SFI (Società finanziaria internazionale) . . . . .	79.8	30.2	7.2	25.5	4.4	10.9	2.2	5.4	1.2	3.6	1.7
BEI (Banca europ. invest.) . . . . .	627.9	11.9	21.7	14.5	21.0	17.5	20.2	23.4	20.3	27.2	20.3
Fondo di ristabilimento europeo . . . . .	190.0	12.9	12.9	11.7	11.9	26.5	10.9	41.9	8.8	8.8	5.8
Banca islamica di sviluppo . . . . .	83.7	52.1	3.3	1.6	2.2	—	1.7	—	3.8	5.5	3.0
<b>II. Creditori bilaterali</b> . . . . .	<b>8169.7</b>	<b>589.0</b>	<b>376.4</b>	<b>803.7</b>	<b>391.2</b>	<b>784.0</b>	<b>339.1</b>	<b>883.9</b>	<b>285.2</b>	<b>737.5</b>	<b>225.5</b>
1. Paesi membri dell'OCSE . . . . .	7139.1	537.5	316.5	703.0	335.5	703.2	288.5	801.7	240.7	626.2	188.7
a. Prestiti pubblici e crediti privati garantiti . . . . .	5220.3	265.3	171.0	436.2	230.6	451.2	203.0	480.5	175.2	383.0	147.3
b. Debito consolidato - 1978 . . . . .	1140.3 <sup>1)</sup>	196.3	92.6	225.7	56.5	225.9	40.1	224.6	27.4	100.5	12.5
c. Debito consolidato - 1979 . . . . .	778.5	75.9	52.9	41.1	48.4	26.1	45.4	96.6	38.1	142.7	28.9
2. Paesi dell'Europa orientale . . . . .	683.7	42.6	47.4	89.5	43.1	69.9	38.6	70.8	33.0	85.4	26.3
3. Paesi produttori di petrolio . . . . .	314.3	3.4	10.1	5.4	10.5	5.1	10.1	5.9	9.9	20.9	9.1
4. Altri . . . . .	32.6	5.5	2.4	5.8	2.1	5.8	1.9	5.5	1.6	5.0	1.4
<b>III. Crediti privati</b> . . . . .	<b>4720.9</b>	<b>162.3</b>	<b>589.3</b>	<b>219.1</b>	<b>508.7</b>	<b>431.8</b>	<b>421.4</b>	<b>889.0</b>	<b>357.2</b>	<b>918.0</b>	<b>256.7</b>
<b>Totale</b> . . . . .	<b>15 820.1</b>	<b>903.7</b>	<b>1130.2</b>	<b>1133.9</b>	<b>1055.0</b>	<b>1344.3</b>	<b>906.7</b>	<b>1944.9</b>	<b>781.5</b>	<b>1807.3</b>	<b>616.3</b>

Al debito a medio e lungo termine occorre aggiungere i debiti a breve termine (valutati a 3-4 miliardi di dollari) e gli interessi (ca. 1 a 2 miliardi di dollari). In tal modo il debito totale potrebbe raggiungere 20 a 23 miliardi di dollari.

Fonte: OCSE. L'OCSE formula in merito la seguente osservazione: Benché si sia fatto il possibile per dare una visione completa e precisa, occorre rilevare nondimeno che il debito verso i Paesi non membri del Consorzio, in particolare verso il settore privato dei medesimi, non può essere coperto interamente. Di norma, il servizio del debito è stato calcolato sulla base degli impegni.

<sup>1)</sup> Compresi gli arretrati di 74 milioni di dollari.



**Aiuto internazionale 1978-1980 nel quadro dell'OCSE (in milioni di dollari)**

*Tavola 3a*

Paesi	1° consolida- mento 1978	2° consolida- mento 1979	3° consolida- mento 1980/83 <sup>2)</sup>	Aiuto speciale 1979			Aiuto speciale 1980		
				Non vin- colato	Vinco- lato	Totale	Non vin- colato	Vinco- lato	Totale
Australia . . . . .	11,9	—	0,3	—	—	—	—	—	—
Austria . . . . .	18,9	20,0 <sup>1)</sup>	152,8	15,0	20,0	35,0	—	15,0	15,0
Belgio . . . . .	16,6	21,8 <sup>1)</sup>	20,9	—	76,0	76,0	—	10,0	10,0
Canada . . . . .	27,5	25,4	71,8	—	10,0	10,0	—	10,0	10,0
Danimarca . . . . .	—	5,2	6,4	5,0	—	5,0	5,0	—	5,0
Finlandia . . . . .	27,6	8,4	47,0	—	2,0	2,0	—	3,5	3,5
Francia . . . . .	127,4	130,1	440,6	—	70,0	70,0	—	100,0	100,0
RF Germania . . . . .	325,0	235,0 <sup>1)</sup>	249,5	—	200,0	200,0	220,0	75,0	295,0
Grecia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Italia . . . . .	29,1	15,0 <sup>1)</sup>	157,2	—	80,0	80,0	—	115,0	115,0
Giappone . . . . .	118,6	96,0 <sup>1)</sup>	91,7	—	70,0	70,0	—	100,0	100,0
Lussemburgo . . . . .	4,5	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0
Nuova Zelanda . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi . . . . .	52,8	8,9	102,9	—	20,0	20,0	5,5	16,0	21,5
Norvegia . . . . .	6,6	2,0	11,4	11,0	60,0	71,0	10,0	—	10,0
Portogallo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spagna . . . . .	5,0	3,1	9,3	—	5,0	5,0	—	—	—
Svezia . . . . .	21,0	4,0 <sup>1)</sup>	27,9	12,0	—	12,0	4,0	6,0	10,0
Svizzera . . . . .	75,1	44,0	188,5	30,0	—	30,0	15,5	21,5	37,0
Gran Bretagna . . . . .	123,3	26,0	116,7	—	30,0	30,0	—	33,0	33,0
Stati Uniti . . . . .	190,9	195,4	619,0	198,0	50,0	248,0	200,0	95,0	295,0
Comunità europea . . . . .	—	—	—	—	—	—	100,0	—	100,0
<b>Subtotale . . . . .</b>				<b>271</b>	<b>693</b>		<b>561,0</b>	<b>600,0</b>	
<b>Totale per operazione . . . . .</b>	<b>1181,8</b>	<b>840,3</b>	<b>2314,0</b>			<b>964<sup>2)</sup></b>			<b>1161<sup>2)</sup></b>
<b>Totale di tutti gli aiuti OCSE 1978-1980 . . . . .</b>									<b>6461</b>

*Fonte: OCSE.*

<sup>1)</sup> Valutazione del Segretariato OCSE.

<sup>2)</sup> Scadenze sino al 30 giugno 1983.

<sup>3)</sup> L'aumento dell'aiuto speciale del 1980 rispetto a quello del 1979 è del 21 per cento. Dedotti i crediti d'esportazione garantiti accordati da taluni Paesi, non costituenti esattamente un aiuto a condizioni flessibili, l'aiuto speciale ammonta a 678 milioni di dollari per il 1979 e a 931 milioni per il 1980, con una maggiorazione dunque del 38 per cento.

**Agevolazioni creditizie internazionali 1978-1980**  
**diverse da i contributi pubblici dei Paesi membri dell'OCSE**  
(in milioni di dollari)

*Tavola 3b*

<b>Paesi non membri dell'OCSE</b>		
— Paesi dell'Est (URSS esclusa) . . . . .		690
— URSS . . . . .		670
— Paesi OPEP . . . . .		1 100
<b>Istituzioni finanziarie internazionali</b>		
— FMI		
credito di conferma aprile 1978 . . . . .	150	
credito di conferma luglio 1979 . . . . .	325	
credito di conferma giugno 1980 . . . . .	1 600	
credito per agevolazioni finanziarie compensatorie . . . . .	93	2 168
— Banca mondiale		
aiuto - programma 1979 . . . . .	150	
aiuto - progetti 1979 . . . . .	300	
aiuto strutturale 1980 . . . . .	200	
aiuto - progetti 1980 . . . . .	140	
altri prestiti . . . . .	210	1 000
— Banca europea d'investimento		
aiuto - progetti 1979/1980 . . . . .	150	
protocollo finanziario su 5 anni . . . . .	400	550
<b>Banche private (consorzi internazionali)</b>		
accordo di consolidamento dei crediti a breve termine luglio 1979 . . . . .	429	
nuovi crediti, accordo luglio 1979 . . . . .	407	
consolidamento di depositi in lire turche convertibili . . . . .	2 200	3 036
<b>Creditori privati</b>		
crediti commerciali non garanti (cf. 233) . . . . .		900
<b>Totale . . . . .</b>		<b>10 114</b>
<b>Totale delle tavole 3a e 3b . . . . .</b>		<b>16 575</b>
<p>Questi dati sommari provengono da fonti diversamente affidabili, pertanto s'impongono delle riserve.</p>		

**Impegno turco verso la Svizzera e servizio del debito dal 1980 al 1985 (in milioni di franchi svizzeri)**

Tavola 4

Crediti della Confederazione o da essa garantiti	Debito al 1° luglio 1980			Di cui arre- trati al 30 giugno 1980	Scadenze di capitali e interessi					
	Capitale	Interesse	Totale		2° semestre 1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. Prestiti della Confederazione non ancora consolidati . . . . .	35,9	7,3	43,2	—	2,3	4,6	4,4	4,3	4,2	4,1
2. Crediti commerciali garantiti e non ancora consolidati . . . . .	—	—	1 045,0	—	44,4	87,5	71,6	85,9	103,7	82,5
3. Consolidamento 1978, totale . . .	<b>102,0</b>	<b>17,7</b>	<b>119,7</b>	<b>23,9</b>	<b>7,3</b>	<b>21,8</b>	<b>20,8</b>	<b>19,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,1</b>
- prestiti governativi . . . . .	6,0	0,8	6,8	1,1	0,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
- crediti commerciali garantiti . .	96,0	16,9	112,9	22,8	7,2	20,6	19,7	18,8	7,4	7,1
4. Consolidamento 1979, totale . . .	<b>75,0</b>	<b>20,8</b>	<b>95,8</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,6</b>	<b>16,9</b>	<b>16,1</b>	<b>15,3</b>
- prestiti governativi . . . . .	5,0	0,8	5,8	0,2	0,4	0,4	0,1	0,9	0,9	0,9
- crediti commerciali garantiti . .	70,0	20,0	90,0	3,5	4,1	7,5	7,5	16,0	15,2	14,4
5. Aiuto speciale 1979 (30 milioni di dollari) . . . . .	50,0	35,0	85,0	—	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Totale . . . . .</b>			<b>1 388,7</b>	<b>27,6</b>	<b>61,0</b>	<b>126,8</b>	<b>109,4</b>	<b>132,0</b>	<b>137,5</b>	<b>115,0</b>

Le cifre non sono definitive, taluni elementi essendo provvisori (ammontare dei crediti consolidati, interesse variabile, ecc.); inoltre *non riflettono ancora* la reimpostazione dei debiti consecutiva all'accordo multilaterale (OCSE) del 23 luglio 1980 (cfr. n. 221), né l'aiuto speciale del 1980 (cfr. n. 222).

**Decreto federale  
concernente un credito di 35 milioni di franchi  
d'aiuto economico alla Turchia per il 1980**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1980 <sup>1)</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'Accordo concluso il 17 ottobre 1980 ad Ankara tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia, concernente un credito di 35 milioni di franchi d'aiuto economico alla Turchia, è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

<sup>1)</sup> FF 1981 I 233

**Accordo**  
**tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia**  
**concernente un credito di 35 milioni di franchi**  
**d'aiuto economico alla Turchia**

*Traduzione*<sup>1)</sup>

---

*Il Governo della Confederazione Svizzera*

*e*

*il Governo della Repubblica di Turchia*

vista la decisione del Governo turco di risanare l'economia del paese mediante un programma economico, adottato il 24 gennaio 1980 e presentato alle organizzazioni internazionali economiche, quali l'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,

fondandosi sull'azione multilaterale intrapresa dall'OCSE, di cui le Parti contraenti sono membri, onde agevolare l'esecuzione del programma menzionato, desiderosi di sviluppare le relazioni e la cooperazione economica tra i loro Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

La Confederazione Svizzera aprirà alla Repubblica di Turchia un credito di 35 (trentacinque) milioni di franchi svizzeri alle condizioni definite qui appresso.

**Articolo 2**

Il credito servirà a finanziare il pagamento di forniture di beni e servizi, d'origine svizzera, destinati all'esecuzione del programma di risanamento economico turco.

**Articolo 3**

Il pagamento dei beni e dei servizi, di cui all'articolo 2, sarà operato integralmente nel quadro dell'ammontare del credito. I pagamenti saranno effettuati ai creditori svizzeri alle scadenze previste dai contratti privati.

**Articolo 4**

Il credito dovrà essere utilizzato in modo da non pregiudicare l'esportazione corrente delle merci svizzere verso la Turchia, al di fuori del presente Accordo, alle condizioni normali di pagamento e di trasferimento.

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

### **Articolo 5**

La Confederazione Svizzera metterà a disposizione della Banca Centrale della Repubblica di Turchia, in veste d'agente della medesima, su un conto speciale aperto presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, le somme necessarie per i pagamenti previsti nell'articolo 2, fino a concorrenza dell'ammontare totale del credito di 35 milioni di franchi svizzeri.

### **Articolo 6**

Il credito è senza interesse.

### **Articolo 7**

Il Governo turco, debitore rispetto alla Confederazione svizzera indipendentemente dal saldo dei debiti da parte dei singoli debitori turchi, s'impegna a rimborsare il credito in 30 versamenti semestrali uguali, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il primo versamento essendo effettuato il 30 giugno 1991.

### **Articolo 8**

I pagamenti degli ammortamenti saranno effettuati in franchi svizzeri, al di fuori di ogni servizio regolamentato, presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, per conto della Confederazione Svizzera. Il Governo turco si riserva la facoltà di rimborsare innanzi termine, integralmente o parzialmente, il proprio debito verso la Confederazione Svizzera.

### **Articolo 9**

Onde beneficiare del credito aperto in virtù del presente Accordo, i contratti relativi alle forniture di beni e servizi, giusta l'articolo 2, dovranno essere conclusi non oltre il 30 giugno 1982; il termine può essere prorogato di comune accordo a condizioni da convenire.

### **Articolo 10**

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti se ne saranno reciprocamente notificata l'approvazione giusta la rispettiva legislazione interna.

Fatto ad Ankara, il 17 ottobre millenovecentottanta, in due esemplari in lingua francese.

Per il Governo svizzero:  
D. Chenux-Repond  
Ambasciatore

Per il Governo turco:  
Tunc Bilget  
Direttore generale del Tesoro

## Messaggio concernente un aiuto economico alla Turchia per il 1980 del 26 novembre 1980

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	04
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	80.085
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.02.1981
Date	
Data	
Seite	233-254
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 404

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.